

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle
altre associazioni criminali, anche straniere**
(di seguito denominata "la Commissione")

e

l'Associazione di promozione sociale "Quarto Savona 15"
(di seguito denominata "l'Associazione")

e congiuntamente "Le parti"

al fine di

*"mantenere viva tra gli studenti la memoria della strage di Capaci ed educarli
alla cultura della legalità"*

VISTA la Legge 2 marzo 2023 n. 22 che istituisce la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche

straniere (di seguito “la Commissione”), e in particolare l’articolo 1, comma 6, a norma del quale alla Commissione è attribuito il compito di *“promuovere la realizzazione e valutare l’efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all’attuazione della Legge 8 marzo 2017 n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all’interno del sistema nazionale di istruzione e formazione”*;

CONSIDERATO che la Commissione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. *aa*), ha altresì l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una strategia integrata con il movimento civile antimafia e le associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche attraverso la promozione, il patrocinio e la partecipazione ad iniziative e pratiche educative finalizzate alla diffusione della cultura antimafia e nel contrasto delle mafie;

PREMESSO che l’Associazione di promozione sociale “Quarto Savona 15” (di seguito l’Associazione), sorta ad iniziativa della vedova di Antonio Montinaro caposcorta del giudice Giovanni Falcone, ha l’obiettivo di mantenere la memoria della strage di Capaci del 23 maggio 1992, “trasformando il dolore in azioni concrete”;

VISTO lo Statuto dell’Associazione che prevede, quali finalità e attività dell’ente, la promozione della cultura della legalità, lo svolgimento di attività in materia di educazione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

CONSIDERATO che l’Associazione nell’ambito delle predette finalità statutarie, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti ad essa associati, “promuove e partecipa ad iniziative volte al contrasto alla mafia e altre organizzazioni criminali, contribuendo alla diffusione di una “cultura della legalità”, nonché ricerca e sperimenta nuove metodologie didattiche, inclusive e di animazione;

TENUTO CONTO che la promozione della partecipazione giovanile, e soprattutto studentesca, alle iniziative che diffondono la cultura della legalità contribuisce significativamente alla creazione di una sempre più forte coscienza antimafia nel Paese;

ATTESO che l’educazione alla legalità dei giovani rappresenta una delle azioni prioritarie sul piano della responsabilità sociale, anche come strumento fondamentale di prevenzione generale della devianza giovanile, contribuisce ad accrescere la cultura etica e a coltivare l’agire socialmente responsabile;

CONSIDERATO che le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze e finalità, intendono dar vita ad un rapporto di collaborazione sul tema della diffusione tra i

giovani della cultura antimafia e della legalità attraverso la promozione di specifiche iniziative didattiche e seminari;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto)

Le Parti intendono attivare forme di collaborazione rivolte a docenti e studenti di ogni ordine e grado, atte a favorire la diffusa conoscenza dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata e degli strumenti predisposti dallo Stato per combatterli, nonché a promuovere la personale attivazione per contrastare le mafie anche sul piano culturale, a partire dalla memoria delle vittime delle mafie.

Art. 2 – (Ambiti di collaborazione)

Le Parti intendono collaborare per la realizzazione di programmi attuativi degli obiettivi sopra indicati, in particolare attraverso: attività formative ed informative che coinvolgono studenti e docenti; iniziative di sensibilizzazione e diffusione della cultura della legalità, anche attraverso la memoria delle vittime delle mafie; elaborazione e diffusione di materiale didattico; attivazione di progetti attinenti alle tematiche della cittadinanza e della democrazia.

A titolo esemplificativo formano oggetto di lavoro comune i seguenti ambiti di approfondimento: la memoria delle vittime innocenti e delle stragi di mafia; la legalità economica e le correlazioni tra mafia ed economia; altre forme di pervasività delle mafie con particolare riguardo alle attività illecite che più direttamente coinvolgono i giovani e gli adolescenti.

Art. 3 – (Impegni delle parti)

1. La Commissione si impegna a:

- a) contribuire alla definizione di percorsi formativi e informativi atti a diffondere la cultura della legalità, i valori della democrazia, i diritti di cittadinanza per l'elaborazione e la diffusione di una cultura dei valori civili;
- b) promuovere iniziative volte a sensibilizzare le nuove generazioni sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie;
- c) promuovere percorsi formativi tesi a valorizzare lo sviluppo corretto dell'economia in tutte le sue forme nel rispetto dei valori costituzionali e della legalità;

- d) contribuire e sostenere le iniziative promosse dall'Associazione finalizzate a mantenere la memoria della strage di Capaci del 23 maggio 1992, nonché a promuovere la cultura della legalità, lo svolgimento di attività in materia di educazione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. L'Associazione si impegna a:

- a) mettere a disposizione strutture, materiali e conoscenze per tutti i soggetti inseriti nei progetti; garantire la collaborazione del personale da essa dipendente, compresi coloro che prestano servizio a livello di volontariato;
- b) partecipare ad iniziative promosse dalla Commissione inerenti alle materie oggetto del presente Protocollo;
- c) promuovere, d'intesa tra le Parti, nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative di carattere seminariale, di formazione e di informazione sulla cultura della legalità e sul tributo versato dalle vittime di mafia, nonché ogni altra iniziativa avente carattere culturale connessa alle attività di memoria della strage di Capaci.

3. Previa reciproca consultazione, le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione del presente Protocollo, dei suoi contenuti, delle iniziative conseguenti, anche affiancando i loro logotipi nei materiali promozionali e nelle presentazioni pubbliche.

Art. 4 – (Comitato tecnico-scientifico)

Al fine di promuovere l'attivazione, la programmazione ed il monitoraggio delle iniziative previste dal presente Protocollo, è istituito un Comitato tecnico-scientifico composto dai rappresentanti di ciascuna delle Parti e coordinato congiuntamente dal Presidente della Commissione e dal Presidente dell'Associazione con facoltà di delega.

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.

Art. 5 - (Gestione)

1. Il presente Protocollo d'Intesa costituisce il quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti tra le parti.
2. Le modalità attuative delle iniziative di cui agli articoli precedenti, con riferimento ad ogni singolo tema oggetti di collaborazione, saranno regolate da specifici accordi successivi.
3. Tali specifici accordi stabiliscono, tra l'altro, i criteri e le procedure che regolano gli impegni reciproci dei soggetti partecipanti, dettagliando le azioni attraverso le

quali si svilupperanno le iniziative, nonché le azioni di monitoraggio e di valutazione dei risultati.

4. Attraverso tali accordi è data anche indicazione della copertura economica e dell'assegnazione di risorse.

Art. 6 (Durata dell'accordo)

Il presente Protocollo è valido per un anno a partire dalla data della sottoscrizione e può essere, d'intesa tra le parti, rinnovato alla scadenza e modificato in ogni momento.

Roma, 27 giugno 2024

Il Presidente della Commissione



Associazione Quarto Savona Quindici

